SENTENZA *EX* ART. 281 – *sexies* c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE II CIVILE - LAVORO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza dell'1.3.2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA *ex* art. 281 *sexies* c.p.c.

nella causa civile iscritta al n. 11595/2014 R.G.L.,

[redacted] e

[redacted]

- Ricorrente -

[redacted] i

[redacted] rappresentante *pro tempore*, con

[redacted]

- Resistente -

****

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.

Con ricorso depositato l'1.12.2014, le parti attrici hanno adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "*.....indi, nel merito, per le motivazioni espresse in narrativa e con qualunque formula, dichiarare indebito l'operato dell'Istituto resistente e per l'effetto tuttora validi i verbali di conciliazione sottoscritti inter partes il*

Firmato Da: DI BENEDETTO GIUSEPPE GI [redacted]

11.11.2011 e gli accordi in essi raggiunti; conseguentemente condannare l'Istituto resistente a ristabilire la situazione giuridico-economica dei ricorrenti conseguente agli stessi nonché a versare le differenze retributive maturate medio tempore,

in subordine, ed in ogni caso, accertare e riconoscere il diritto dei dipendenti all'inquadramento a ciascuno spettante risultante nei personali verbali di conciliazione, qui sul punto da intendersi riportati, per quel che concerne il trattamento economico dal 2002 e per quel che concerne il trattamento giuridico dal 1983, con conseguente riconoscimento delle differenze giuridiche maturate e condanna dell'Istituto all'erogazione ed all'immediata ricostruzione giuridico-economica della carriera dei ricorrenti;

in via estremamente subordinata, dire indebito il recupero del versato in dipendenza dei verbali di conciliazione del 11.11.2011, e ad ordinare la restituzione delle somme medio tempore trattenute.

Con vittoria di spese e compensi".

A sostegno delle proprie conclusioni, i ricorrenti espongono che sono dipendenti a tempo indeterminato di parte resistente con le qualifiche indicate in ricorso; che il consiglio di amministrazione di par [redacted] protocollo d'intesa con [redacted] impegnandosi a sviluppare iniziative comuni; che parte resistente, con delibera n. 68 del 27.2.2007, ha deciso l'equiparazione sotto il profilo giuridico ed economico del proprio personale a quello dell'Istituto di Palermo, che sin dal 1982 aveva applicato il CCNL dei dipendenti degli Enti Locali; che detta determina è stata approvata dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali; che essi dipendenti hanno quindi chiesto il riconoscimento giuridico dal 1983 e quello economico dei precedenti cinque anni per il periodo intercorrente dal 2002 al 2007; che, ai fini transattivi, hanno limitato le proprie pretese economiche al 50% delle spettanze; che in data 11.11.2011 sono stati sottoscritti i verbali di conciliazione con cui l'Istituto resistente ha riconosciuto gli effetti economici del periodo 2002-2010 nella misura del 50% con automatico adeguamento dei livelli retributivi nonché il giusto inquadramento e l'attribuzione della superiore qualifica ivi espressamente individuata; che il CDA ha preso atto di detti accordi, autorizzando la spesa con deliberazione n. 226 dell'11.11.2011; che dopo tre anni, con deliberazione n. 42 del 3.6.2014, l'Istituto resistente, richiamando una nota dell'Assessorato che contestava l'avvenuta progressione economica orizzontale, ha

Firmato Da: DI BENEDETTO GIUSEPPE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3070fce1c781edef41ec35fae9cb7ec2

revocato in autotutela la deliberazione n. 226 dell'11.11.2011 e ha ristabilito lo *status* giuridico ed economico del personale interessato dalle procedure transattive; che, a seguito della determina del segretario generale n. 3 del 15.7.2014, è stato avviato il procedimento volto al recupero di quanto versato, con la trattenuta di € 50,00 mensili per dieci anni e la perdita economica dettata dal nuovo inquadramento.

Deducono la carenza di potere dell'Istituto resistente con riguardo alla revoca in autotutela della deliberazione n. 226 dell'11.11.2011; l'illogicità della decisione della parte resistente; il riconoscimento del proprio diritto al nuovo inquadramento e alle progressioni giuridiche ed economiche; il carattere indebito del recupero delle somme versate per il periodo 2002-2007 in esecuzione dell'accordo transattivo, poiché da essi dipendenti già utilizzate e destinate alle esigenze primari della vita, essendo il recupero effettuato dopo lungo tempo e senza alcuna motivazione esplicante il contemperamento dell'interesse dell'Ente rispetto a quello di essi dipendenti che li hanno percepiti in buona fede.

Parte resistente si è costituita in giudizio, formulando le seguenti conclusioni di merito: "*.....dichiarare inammissibile, improcedibile o comunque rigettare le domande per cui è causa perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio*".

La causa è stata istruita mediante produzione documentale.

Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.

All'udienza odierna, le parti presenti hanno discusso la causa come da verbale e la stessa, ritenuta matura per la decisione, viene definita come da presente sentenza con contestuale motivazione *ex* art. 281 *sexies* c.p.c.

2. Questioni preliminari e merito.

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di non integrità del contraddittorio sollevata da parte resistente nella memoria di costituzione.

Ed infatti, nella fattispecie in esame non appare configurabile il dedotto litisconsorzio necessario nei confronti dell'Assessorato Regionale competente, controvertendosi unicamente in merito alla legittimità della condotta posta in essere dall'IPAB convenuta con la revoca in autotutela della precedente deliberazione n. 226 dell'11.11.2011 e con il conseguente recupero delle somme già erogate sulla base di questa.

Firmato Da: DI BENEDETTO GIUSEPPE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3070bce1c781edef41ec35ae9cb7ec2

Né, in difetto un'ipotesi di litisconsorzio necessario, può altrimenti disporsi la chiamata in giudizio del predetto Assessorato Regionale, peraltro neppure specificamente richiesta dalla parte convenuta, poiché ciò potrebbe ulteriormente allungare i tempi di definizione del giudizio (cfr. C. Cass. 7406/2014, secondo cui "*La chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto, è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione*").

Ciò posto, nel merito, il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.

A tal fine, occorre delibare la legittimità delle conciliazioni in sede sindacale stipulate tra le parti l'11.11.2011, della conseguente deliberazione dell'IPAB n. 226 dell'11.11.2011 e, quindi, della successiva deliberazione n. 42 del 3.6.2014 con cui parte resistente, sulla base delle richieste in tal senso rivoltele dall'Assessorato Regionale competente, ha revocato in autotutela *ex* art. 21 *quinquies* l. 241/1990 l'anzidetta deliberazione n. 226 dell'11.11.2011 (cfr. doc. nn. 8, 9 e 10 di parte ricorrente e doc. nn. 1, 2, 3 e 6 di parte resistente).

Con la citata deliberazione n. 226 dell'11.11.2011, in particolare, l'Ipab aveva deliberato di "*1) Prendere atto delle conciliazioni dell'11/11/2011 coordinate dai delegati funzionari dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, come da verbali che si allegano al presente atto per farne parte integrante, relative alla transazione richiesta dal personale di ruolo dell'Ente tendente ad ottenere, con decorrenza retroattiva dal mese di maggio 2002, l'efficacia dell'atto inerente l'equiparazione giuridica ed economica al Personale dell'Istituto "Florio e Salamone", già adottata con deliberazione n. 68 del 27/02/2007 ed applicata dall'1/5/2007. 2) Prendere atto che il riconoscimento giuridico ha decorrenza maggio 2002 e che l'Ente accetta la transazione degli effetti giuridico/economici con decorrenza dal periodo gennaio 2005 / dicembre 2010 comprensiva della regolarizzazione contributiva, per la quota parte a carico dell'Ente, a far data dal 01/01/2005. 3) Autorizzare la spesa, di cui all'allegato 1, relativa all'adeguamento per l'anno corrente dei livelli retributivi sul Cap. 17 Art. 1 del Bilancio di Previsione 2011 "Retribuzioni Personale (comprese prestazioni a scavalco e CO.CO.CO.)", ove esiste in atto la necessaria disponibilità. 4) Autorizzare la spesa, di cui all'allegato 1, relativa alla*

Firmato Da: DI BENEDETTO GIUSEPPE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3070fce1c7f61e6af41ec35fae9cb7ec2

erogazione della transazione inerente il periodo gennaio 2005 / dicembre 2010, comprensiva della regolarizzazione contributiva a carico dell'Ente, che verrà dilazionata in 10 anni ed imputata su un capitolo/articolo da istituire a partire dal Bilancio di Previsione 2012 sino al Bilancio di Previsione 2021. 5) Dare atto che, per i dipendenti che non hanno partecipato, in data odierna (11/11/2011) alla conciliazione, è stato assunto impegno di spesa a cura dell'ufficio di ragioneria per cui si procederà alla liquidazione delle relative somme non appena gli stessi sottoscriveranno, se lo vorranno, la conciliazione con l'Amministrazione dell'Ente. 6) Dare atto che il presente provvedimento, essendo la diretta applicazione della deliberazione n. 68 del 27/02/2007 già approvata dall'organo tutorio con D.D.G. n. 1438 dell'8 maggio 2007, è di immediata esecuzione per cui la materia non è sottoposta al controllo dell'Organo Tutorio" (cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente, cit.).

In esecuzione delle richieste rivolte in tal senso dell'Assessorato Regionale competente, come detto (cfr. doc. nn. 1 e 2 di parte resistente), l'Ipab convenuta ha disposto con deliberazione n. 42 del 3.6.2014 la revoca in autotutela della citata deliberazione n. 226 dell'11.11.2011.

In particolare, nel citato provvedimento l'Ipab resistente ha deliberato quanto segue: "*.....1) Prendere atto del parere rilasciato dall'Avv. Salvatore Biancarosa in data 28/05/2014 ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 29/05/2014 con il n. 879 e ritenere, per gli stessi effetti, inequivocabilmente nullo l'atto deliberativo n. 226 dell'11/11/2011 e le transazioni in esso richiamate e stipulate tra l'Amministrazione dell'Istituto ed i lavoratori interessati; 2) Revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990, così come introdotto dalla legge 15/2005, la deliberazione n. 226 dell'11/11/2011 che ha preso atto delle conciliazioni stipulate in pari data tra l'Ente ed il personale dipendente interessato e che ha disposto anche per gli accordi successivi con il restante personale di ruolo; 3) Impartire direttiva al Segretario Generale nonché al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'Ente, per gli atti di propria competenza, finalizzati al ristabilimento dello status giuridico ed economico dei lavoratori interessati dalle procedure transattive così come cristallizzato all'esito del D.D.G. n. 1438 del 08/05/2007 che ha dato esecutività alla deliberazione n. 68 del 27/02/2007.....*" (cfr. doc. n. 10 di parte resistente, cit.).

Ciò premesso, va innanzitutto osservato che, siccome incontestato tra le parti, la predetta deliberazione n. 226 dell'11.11.2011 non era soggetta a controllo da parte

Firmato Da: DI BENEDETTO GIUSEPPE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3070fce1c761edef41ec35fae9db7ec2

dell'organo tutorio (cfr. nota prot. n. 28534 del 20.6.2012, all. n. 1 di parte resistente, in cui lo stesso Assessorato Regionale ha evidenziato che "*.....Dalla lettura dell'atto deliberativo n. 226 del 11.11.2011 allegato all'istanza, non soggetto a controllo.....*").

Occorre inoltre evidenziare che, alla luce della condivisa giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente nelle note conclusive, "*I provvedimenti del datore di lavoro pubblico costituiscono atti di gestione di natura privatistica, onde gli stessi non sono sindacabili per contrasto col pubblico interesse, come i provvedimenti amministrativi, ma solo nei limiti consentiti dal programma negoziale e dalle relative fonti di riferimento, secondo i principi della patologia dei negozi giuridici*" (cfr. C. Cass. 23060/2013).

Con la citata pronuncia, in particolare, la Suprema Corte ha precisato e ribadito che "*.....a seguito della riforma, la pubblica amministrazione non esercita più, nel rapporto di pubblico impiego, poteri di supremazia speciale, ma opera con la capacità del datore di lavoro privato e nell'ambito di un rapporto contrattuale paritario, e che, non configurandosi in capo ai dipendenti situazioni di interesse legittimo di diritto pubblico, la posizione degli stessi (integralmente riportabile alla categoria dei diritti soggettivi o, a fronte di specifici poteri discrezionali, degli interessi legittimi di diritto privato, pur sempre, comunque, riconducibili alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c.: cfr. SU n. 14625/2003; Cass. n. 3880/2006) non è degradabile per effetto di atti unilaterali del datore di lavoro, come in precedenza avveniva, allorché la tutela del lavoratore pubblico era riconducibile (ed era connessa) all'esercizio del potere amministrativo pubblico.*
Attraverso l'adozione, da parte del legislatore, di moduli privatistici per i rapporti d'impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, gli atti compiuti dall'amministrazione datrice di lavoro nella gestione del rapporto seguono gli stessi parametri utilizzati dai datori di lavoro privati, onde rimane escluso lo svolgimento di procedimenti o l'emanazione di atti assoggettati alle forme del diritto amministrativo (ad es. il procedimento di cui alla L. n. 241 del 1990) anche ai fini di autotutela. Ciò non toglie che la stessa amministrazione, nell'esercizio di un potere privato e attraverso atti di natura negoziale, cioè adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato, non possa correggere errori di legittimità (cfr. Cass. 24 ottobre 2008 n. 25761, 17 settembre 2008 n. 23741, 8 aprile 2010 n. 8328, 3 marzo 2011 n. 5139, 12 gennaio 2012 n. 240) in cui sia incorsa....." (cfr. C. Cass. 23060/2013, cit., in motivazione).

Firmato Da: DI BENEDETTO GIUSEPPE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3070fce1c7f81ede41ec35fae9db7ec2

Nella specie, i verbali di conciliazione in sede sindacale e la conseguente deliberazione n. 226 dell'11.11.2011 vanno quindi considerati atti di gestione del rapporto di natura privatistica "*e, dunque, in quanto tali, non sindacabili per contrasto col pubblico interesse, come i provvedimenti amministrativi, ma nei limiti consentiti dal programma negoziale e dalle relative fonti - legali e contrattuali - di riferimento e, quindi, non alla stregua dei tradizionali vizi dell'atto amministrativo, ma secondo quelli propri della patologia dei negozi giuridici, derivanti dalla violazione della disciplina legale o contrattuale che presiede all'attività paritetica della pubblica amministrazione.....*" (cfr. C. Cass. citata).

Stante quanto sopra, va dunque esaminata la questione concernente la – eventuale – nullità delle conciliazioni in sede sindacale dell'11.11.2011 e della conseguente deliberazione n. 226 di pari data, laddove in contrasto con norme imperative nella parte in cui hanno attribuito ai dipendenti progressioni economiche orizzontali relative agli anni 2004, 2005, 2006 e 2009 senza alcun procedimento selettivo concorsuale e senza alcuna verifica dei risultati.

Al riguardo, occorre premettere che non vi è specifica contestazione tra le parti in merito all'effettuazione – in generale – delle progressioni economiche orizzontali relative agli anni 2004, 2005, 2006 e 2009 da parte dell'Ipab resistente, siccome peraltro risultante dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 16 di parte ricorrente: deliberazione n. 130 dell'1.4.2004 con cui è stata autorizzata – tra l'altro – "*con decorrenza febbraio 2004, la seconda progressione economica orizzontale per il personale in servizio*", determinazione n. 215 del 27.6.2005 con cui è stata autorizzata – tra l'altro – "*con decorrenza gennaio 2005, la terza progressione economica orizzontale per il personale in servizio*", determinazione n. 90 del 13.3.2006 con cui è stata autorizzata – tra l'altro – "*con decorrenza gennaio 2006, la quarta progressione economica orizzontale per il personale in servizio*").

Ciò che qui viene in contestazione, invece, è la contrarietà a norme imperative del riconoscimento agli odierni ricorrenti, sulla base dei verbali di conciliazione in sede sindacale e della conseguente deliberazione n. 226 dell'11.11.2011, delle progressioni economiche orizzontali "*in assenza di una effettiva selezione*" con conseguente "*sanatoria generalizzata*" (cfr., in particolare, nota prot. n. 28534 del 20.6.2012 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, all. n. 1 di parte resistente).

Firmato Da: DI BENEDETTO GIUSEPPE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3070fce1c781edef41ec35fce5cb7ec2

Ad avviso di questo giudicante, l'assunto di parte resistente è infondato e va pertanto disatteso.

Innanzitutto, la nullità delle conciliazioni e della conseguente deliberazione n. 226 dell'11.11.2011 non può farsi discendere *ex se* da principi di "*buon andamento e imparzialità dell'amministrazione*", siccome fissati in termini generali dall'art. 97 Cost.

Parimenti, nella fattispecie in esame non può assumere rilievo dirimente il richiamato art. 52 D.Lgs. 165/2001.

Ed invero, l'invocata previsione dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001, nella parte in cui al co. 1 *bis* stabilisce che "*Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. [.....] La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore....*", è stata introdotta dal D.Lgs. 150/2009 ed è entrata in vigore solamente il 15.11.2009, ovverosia successivamente all'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali per cui è causa.

Infine, la nullità per contrarietà a norme imperative delle conciliazioni in sede sindacale e della conseguente deliberazione n. 226 dell'11.11.2011 non può farsi discendere dalle previsioni – contrattuali – del richiamato CCNL Enti Locali del 31.3.1999.

Sul punto deve infatti evidenziarsi che, da un lato, le invocate disposizioni del CCNL non configurano norme imperative la cui violazione determina *ex* art. 1418 c.c. la nullità delle conciliazioni in esame e, dall'altro lato, le anzidette disposizioni sono dettate a tutela della partecipazione dei dipendenti alle progressioni economiche orizzontali secondo canoni di selettività e di imparzialità, mentre nella specie non risulta concretamente eccepita e documentata la lesione di tali principi in danno di altri dipendenti dell'IPAB specificamente individuati.

Al contrario, peraltro, la stessa IPAB convenuta ha chiarito nella nota prot. n. 2073 del 9.8.2012, in riferimento alla citata nota n. 28534 del 20.6.2012 dell'Assessorato Regionale, che "*.....Tale transazione non ha comportato assolutamente il riconoscimento di progressioni economiche orizzontali a favore del personale dell'Ente in quanto le stesse sono state adottate con i relativi provvedimenti negli anni 2004, 2005, 2006 e 2009. Per quanto concerne l'invocato carattere selettivo e meritocratico per l'applicazione dell'istituto della progressione economica orizzontale, di cui all'art. 5 del CCNL*

Firmato Da: Di BENEDETTO GIUSEPPE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3d70f5e1d78e1edef41cc35fae9cb7ec2

31/03/1999, si fa presente che le suddette progressioni economiche sono state applicate procedendo alle selezioni in ossequio agli adempimenti previsti dal CCNL e successivamente ratificate dalle organizzazioni sindacali competenti in materia. In relazione alle procedure adottate, si specifica che, a fronte di una dotazione organica di 54 unità di personale, in atto operano presso questo Ente n. 12 unità lavorative che sopperiscono alla gravissima carenza di organico con carichi di lavoro triplicati rispetto alla normalità per cui risulta evidente che ogni dipendente di questo Istituto contribuisce ad assicurare in egual misura adeguati livelli di produttività ed efficienza nei servizi espletati. Non può essere disconosciuto, infatti, che grazie all'impegno, alla responsabilità e all'abnegazione di tutti i dipendenti, l'attività istituzionale viene regolarmente assicurata ed è stata ulteriormente arricchita dall'attivazione di tutte le procedure amministrative e tecniche necessarie all'apertura di un centro polifunzionale per ciechi pluriminorati, unica struttura del genere nel meridione la cui spesa è finanziata dalla Regione Siciliana e senza alcun onere a carico del bilancio di questo Ente. Alla luce delle superiori considerazioni, questa Amministrazione non poteva fare altro che valutare, sotto l'aspetto selettivo, al massimo ogni dipendente con il conforto, al riguardo, del parere delle organizzazioni sindacali competenti in materia. Si fa presente, pertanto, che questa Amministrazione non ha proceduto in assenza di criteri selettivi e quindi non ha operato alcuna sanatoria "generalizzata" in quanto che, per le motivazioni sopra esposte, sono state osservare tutte le procedure previste dalla normativa..... " (cfr. doc. n. 15 di parte ricorrente).

Sotto altro profilo, inoltre vanno disattese le censure di parte resistente concernenti la copertura finanziaria degli impegni economici assunti con le citate conciliazioni in sede sindacale e successiva deliberazione n. 226 dell'11.11.2011.

Al riguardo, appare sufficiente osservare che, con la citata deliberazione n. 226 dell'11.11.2011, l'IPAB aveva già autorizzato "*.....la spesa, di cui all'allegato 1, relativa all'adeguamento per l'anno corrente dei livelli retributivi sul Cap. 17 Art. 1 del Bilancio di Previsione 2011 "Retribuzioni Personale (comprese prestazioni a scavalco e CO.CO.CO.)", ove esiste in atto la necessaria disponibilità*" e per il resto aveva autorizzato "*.....la spesa, di cui all'allegato 1, relativa alla erogazione della transazione inerente il periodo gennaio 2005 / dicembre 2010, comprensiva della regolarizzazione contributiva a carico dell'Ente, che verrà dilazionata in 10 anni ed imputata su un capitolo/articolo da istituire a partire dal Bilancio di Previsione 2012 sino al Bilancio di Previsione 2021.....*" (cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente, cit.), in assenza di specifiche

Firmato Da: DI BENEDETTO GIUSEPPE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3070fce1c781e4e41ec35faa9cb7ec2

contestazioni sul punto da parte resistente (tale circostanza, peraltro, non è stata neppure evidenziata dall'Assessorato Regionale competente nella citata nota prot. n. 28534 del 20.6.2012, all. n. 1 di parte resistente).

Infine, pur trattandosi di deduzione non espressamente formulata dall'Ipab nella propria memoria difensiva, appare opportuno evidenziare che tanto le conciliazioni in sede sindacale dell'11.11.2011 quanto la conseguente deliberazione n. 226 dell'11.11.2011 non hanno violato l'art. 9 co. 21 D.L. 78/2010, conv. con mod. dalla l. 122/2010, secondo cui "*21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici*".

Ed invero, mentre la citata disposizione concerne esclusivamente "*le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013*", le progressioni economiche orizzontali richiamate nella deliberazione n. 226 dell'11.11.2011 concernono esclusivamente gli anni 2004, 2005, 2006 e 2009 e, quindi, si sottraggono alle limitazioni previste dalla richiamata norma di legge.

Stante quanto sopra, in definitiva, sia le conciliazioni in sede sindacale stipulate tra le parti in data 11.11.2011 sia la conseguente deliberazione dell'IPAB n. 226 dell'11.11.2011 devono ritenersi legittime e dunque ancora validi ed efficaci.

Va invece annullata, giacché illegittima, la deliberazione n. 42 del 3.6.2014 con cui l'IPAB convenuta ha revocato in autotutela la precedente deliberazione n. 226 dell'11.11.2011.

Firmato Da: Di BENEDETTO GIUSEPPE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3070fce1f278ef1ef41ec35fae8cb7ec2

Conseguentemente, è altresì illegittima l'azione di recupero intrapresa dall'IPAB e, pertanto, la predetta parte va condannata a restituire ai ricorrenti le somme *medio tempore* recuperate e a corrispondere le differenze retributive loro spettanti sulla base delle conciliazioni in sede sindacale e della deliberazione n. 226 dell'11.11.2011, oltre accessori come per legge.

3. Conclusioni.

Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto nei termini di cui sopra.

Stante la complessità e peculiarità della fattispecie in esame e considerato altresì che la contestata deliberazione n. 42 del 3.6.2014 è stata emanata dall'IPAB resistente sulla base delle richieste dell'Assessorato Regionale competente, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

dichiara la validità ed efficacia delle conciliazioni in sede sindacale stipulate tra le parti in data 11.11.2011 e della deliberazione dell'IPAB n. 226 dell'11.11.2011;

dichiara l'illegittimità della deliberazione dell'IPAB n. 42 del 3.6.2014, che per l'effetto annulla;

dichiara, conseguentemente, l'illegittimità dell'azione di recupero intrapresa dall'IPAB in esecuzione della deliberazione n. 42 del 3.6.2014;

condanna, per l'effetto, l'IPAB a restituire ai ricorrenti le somme *medio tempore* recuperate e a corrispondere le differenze retributive loro spettanti sulla base delle conciliazioni in sede sindacale e della deliberazione n. 226 dell'11.11.2011, oltre accessori come per legge;

compensa le spese di lite tra le parti.

Catania, 1 marzo 2019

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto

Firmato Da: DI BENEDETTO GIUSEPPE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3070fce1c761ede41ec35fbe9cb7ec2